

STATUTO
TITOLO I
COSTITUZIONE – SEDE – DURATA – SCOPI

Art. 1 (costituzione)

E' costituita una società cooperativa denominata "Fondo di Garanzia per il Credito al Commercio ed al Turismo Lecchese Società Cooperativa" o in forma abbreviata "Ascomfidi-Lecco" soc. coop..

La Cooperativa è un CONFIDI, iscritto all'Elenco di cui all'art. 112, comma 1, del d.lgs. 385/1993, istituito e regolato, oltre che dalle norme di legge in materia di società cooperative, dalla disciplina di settore di cui all'art. 13 del D.L. 30/09/2003 n. 269, convertito nella Legge 24/11/2003 n. 326 e successive modificazioni ed integrazioni.

La cooperativa è basata sui principi della mutualità, non ha fini di lucro e risponde per le obbligazioni sociali solo con il proprio patrimonio.

Art. 2 (sede)

La sua sede è in Lecco e all'indirizzo risultante dalle apposite iscrizioni eseguite presso i competenti uffici del Registro delle Imprese.

Con decisione degli amministratori potranno essere istituiti o soppressi, filiali, uffici amministrativi e di rappresentanza in Italia o all'estero, o modificare l'indirizzo della sede legale e delle eventuali sedi secondarie purché nello stesso Comune.

Art. 3 (durata)

La società ha durata fino al 31 dicembre 2080 e potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea.

Art. 4 (scopo mutualistico)

Scopo della Cooperativa è di assistere ed agevolare i propri soci per l'ottenimento di credito e/o agevolazioni. La Cooperativa è un CONFIDI a mutualità prevalente, istituito e regolato, oltre che dalle norme di legge in materia di società cooperative, dalla disciplina di settore di cui all'art.13 del D.L. 30/09/2003 n.269, convertito nella Legge 24/11/2003 n.326 e successive modificazione ed integrazioni.

Per quanto non previsto da tali normative, o dal presente statuto si farà riferimento alla normativa in tema di società per azioni.

La cooperativa è costituita secondo i principi della mutualità ai sensi della Legge, al fine della qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente la società prevede:

- il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale versato dai soci, con esclusione del capitale formato con i contributi ai sensi dell'articolo 1 comma 881 legge 296 del 27/12/2006 e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

L'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale, dovrà essere, in caso di scioglimento della cooperativa, devoluto al fondo di garanzia interconsortile al quale la cooperativa aderirà o, in mancanza, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi del comma 23 dell'art. 13 del D.L. 30.09.2003 n.269, convertito con modificazioni della legge 24 novembre 2003 n.326.



Gli amministratori documenteranno la condizione di prevalenza di cui all'articolo 2512 c.c. nella nota integrativa al bilancio.

TITOLO II

OGGETTO – OPERATIVITA'

Art. 5 (oggetto sociale)

La Società ha per oggetto le seguenti attività:

- le prestazioni di garanzie mutualistiche collettive volte a favorire il finanziamento a breve e a medio-lungo termine da parte di banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario;
- la prestazione di servizi connessi o strumentali all'attività di garanzia collettiva fidi.

A titolo indicativo, e non tassativo, la Società può:

- stipulare convenzioni con Istituti di Credito, Istituzioni, Società ed Enti, utili per la ricerca e l'acquisizione di linee e servizi finanziari;
- costituire fondi di garanzia;
- accettare e ricevere somme di denaro, beni e garanzie fideiussorie;
- richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti Locali e in genere da tutti gli Enti Pubblici o Privati, nonché i finanziamenti ed i contributi disposti da Enti o Organismi Pubblici o Privati;
- svolgere attività di informazione, di formazione, di consulenza e di assistenza con particolare riferimento all'istruttoria di richieste di credito di qualsiasi forma e tipo e alla richiesta di agevolazioni creditizie e contributive in genere;
- promuovere ed aderire ad iniziative tendenti a coordinare e potenziare le attività dei Confidi ed a sollecitare interventi legislativi in materia;
- promuovere e concorrere alla costituzione ed al potenziamento di Istituti, Fondazioni, Associazioni, Enti anche economici e società, finalizzati alla tutela degli interessi delle categorie cui appartengono le aziende socie.

La Cooperativa, inoltre, previa iscrizione nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del Testo Unico Legge Bancaria (T.U.B.), potrà svolgere le seguenti ulteriori attività:

- prestazione di garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello Stato, al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie;
- gestione di fondi pubblici di agevolazione (ai sensi dell'art. 47 c. 2 TUB);
- stipula di contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese consorziate o socie, al fine di facilitarne la fruizione (ai sensi dell'art. 47 c. 3 TUB);
- le altre attività riservate agli intermediari finanziari iscritti nel predetto Elenco speciale, in via residuale e nei limiti massimi stabiliti dalla Banca d'Italia.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge la Società può compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.

Essa può altresì assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, che svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, ivi compresa la possibilità di costituire o aderire a Confidi

di secondo grado.

La cooperativa non potrà assumere partecipazioni che comportino un responsabilità illimitata.

Art. 6 (operatività)

La cooperativa svolge la propria attività prevalentemente a favore dei soci e potrà, ricorrendone i requisiti di Legge, operare anche nei confronti di altri soggetti non soci, purché in modo non prevalente.

I criteri e le modalità di svolgimento della propria attività saranno stabiliti dai regolamenti, da adottarsi ai sensi dell'art. 2521 codice civile e comunque nei limiti previsti per le Cooperative a mutualità prevalente.

Art. 7 (convenzioni)

La cooperativa può stipulare convenzioni con uno o più enti e istituzioni creditizie e finanziarie per la concessione di crediti agli operatori richiedenti, per i quali essa potrà rilasciare e/o ottenere prestazioni di garanzie e/o di controgaranzie.

TITOLO III SOCI

Art. 8 (numero e requisiti soci)

Il numero dei soci è illimitato e variabile e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Possono essere soci, le piccole e medie imprese come definite dalla disciplina comunitaria o nazionale, compresi gli intermediari ed ausiliari del commercio, del turismo e dei servizi, nonché le associazioni di categoria di riferimento dei soci, qualunque sia la forma giuridica dell'esercizio dell'attività.

Possono inoltre essere soci i liberi professionisti, anche in forma associata, a condizione che al momento della domanda risultino iscritti al rispettivo Albo professionale, se istituito.

Possono altresì essere soci, ai sensi ed alle condizioni del comma 9 dell'art. 13 del d.l. 30/9/2003 n. 269, le imprese di maggiori dimensioni.

Art. 9 (obblighi e requisiti)

I soci devono favorire gli interessi della cooperativa e sono tenuti ad osservare il presente statuto, i regolamenti, e le deliberazioni assunte dai competenti organi sociali.

Le imprese non devono avere in corso procedure concorsuali come definite dalla Legge Fallimentare ed il loro titolare o il loro rappresentante non devono aver subito condanne ad una pena che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

Art. 10 (domanda di ammissione)


Il Soggetto che intende diventare socio della cooperativa, deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo.

La domanda deve contenere esplicitamente l'obbligo da parte del richiedente di osservare le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della società.

Il richiedente deve dichiarare di conoscere e di aver preso visione del Regolamento e dello Statuto.

Nella domanda l'aspirante socio deve indicare l'ammontare delle quote che intende sottoscrivere o acquisire e deve impegnarsi al pagamento della eventuale tassa di ammissione o equivalente, prendendo atto che la stessa non sarà in alcun caso rimborsabile.

Art. 11 (ammissione a socio)



Signature of Daniele Minusi

L'ammissione di un nuovo socio è assunta con deliberazione del Consiglio di Amministrazione e deve essere comunicata all'interessato ed annotata nel Libro soci, ai sensi dell'art. 2528 codice civile.

Il nuovo socio deve versare, oltre agli importi delle quote sottoscritte e della tassa di ammissione od equivalente, il soprapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della domanda di ammissione, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, il richiedente può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, deve deliberare in occasione della sua prima riunione.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 (trenta) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, da effettuarsi con lettera raccomandata o posta elettronica certificata alla cooperativa.

Art. 12 (Quote)

La società è a capitale variabile che, in ogni caso, non può essere inferiore al limite stabilito dal comma 12, art. 13 del D.L. 30/09/2003 n.269.

Il capitale è suddiviso in quote, anche di diverso ammontare, ciascuna di importo comunque non inferiore a Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero).

La partecipazione al capitale sociale detenuta da ciascun Socio non può essere superiore al 20% del capitale sociale stesso, né inferiore ad Euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero).

Le quote sono nominative, indivisibili e non possono essere sottoposte a pegno o vincoli né essere cedute a terzi con effetto verso la cooperativa senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo; esse si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.

Art. 13 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione, morte o cessazione dell'impresa, quando si tratta di soci imprenditori individuali o liberi professionisti. La morte o la cessazione dell'impresa, quando non siano tempestivamente comunicate da chi legalmente possa procedere in tal senso, come gli eredi del socio defunto, possono, in alternativa, essere accertate con deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione, sulla scorta dell'acquisizione di una idonea certificazione (in via esemplificativa: certificato di morte, attestato camerale di cessazione dell'impresa). In ogni caso valgono le disposizioni di cui agli artt. 16 e 17 che seguono.

- per recesso, esclusione, chiusura della liquidazione, quando si tratta di soci imprese costituite in forma societaria o di associazioni di categoria. Lo scioglimento della società, con la correlativa cessazione dell'impresa, quando non sia tempestivamente comunicata da chi legalmente possa procedere in tal senso, può essere accertata con deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione, sulla scorta dell'acquisizione di una idonea certificazione (in via esemplificativa: attestato camerale di cessazione dell'impresa o dal quale comunque possa ricavarsi l'esistenza di una

situazione riconducibile alle ipotesi di cui all'art. 2272 cod.civ.). In ogni caso valgono le disposizioni di cui all'art. 17 che segue.

Il socio è tenuto a comunicare tempestivamente, con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, ogni fatto idoneo a determinare la perdita dei requisiti richiesti dagli articoli 9 (nove) e 10 (dieci) del presente statuto.

La deliberazione con la quale viene dichiarata la perdita della qualità di socio è assunta dal Consiglio di Amministrazione e deve essere tempestivamente annotata nel libro dei soci.

Art. 14 (Recesso del socio)

Il socio può recedere dalla cooperativa, oltre che nei casi previsti dalla Legge, nel caso di scioglimento o messa in liquidazione della società, tramite comunicazione inviata con missiva raccomandata o posta elettronica certificata all'organo amministrativo e solo se non ha in corso operazioni assistite dalla Cooperativa.

Può inoltre recedere il socio che non abbia più in essere finanziamenti o altre operazioni assistite da garanzie della cooperativa, il recesso può essere esercitato anche qualora la richiesta di finanziamento non abbia esito positivo o non venga perfezionata.

Il recesso non può essere parziale e non può essere esercitato ai sensi dell'art. 2530 c.c., prima che siano decorsi due anni dall'ingresso del socio nella Cooperativa, salvo quanto previsto dal comma precedente.

Potranno essere valutate dal Consiglio di Amministrazione, ipotesi di recesso ulteriori da quelle previste dalla Legge e dallo Statuto.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla cooperativa o con posta elettronica certificata.

L'organo amministrativo deve esaminarla entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio il quale, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione innanzi il Tribunale ai sensi della Legge.


Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio nel quale è stato accolto.

Art.15 (Esclusione)

L'esclusione del socio, oltre che nel caso previsto dall'articolo 2531 codice civile, (mancato pagamento della quota), può aver luogo:

- per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni dei competenti organi o del rapporto mutualistico;
- per perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla cooperativa di cui all'art. 9 comma 2 del presente statuto.
- nei casi previsti dall'articolo 2286 del c.c.;
- nei casi previsti dall'articolo 2288 comma 1 del c.c.;
- per inadempienza nei confronti della cooperativa per il mancato rimborso delle somme da questa pagate, per escussione, agli Enti garantiti;
- per inadempienza, anche temporanea, degli impegni, assistiti dalla garanzia della cooperativa, assunti nei confronti degli Enti erogatori.



Delibera Amministrativa

[Signature]

In quest'ultimo caso l'esclusione potrà avere luogo se, trascorsi 30 (trenta) giorni dall'intimazione a rimuovere l'inadempienza fattagli a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata, il socio si manterrà inadempiente.

L'esclusione deve essere deliberata dall'organo amministrativo e deve essere comunicata a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata al socio interessato.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

L'esclusione ha effetto dalla relativa annotazione sul libro soci.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Art.16 (Morte del socio)

In caso di morte del socio l'erede può subentrare in qualità di socio, purché in possesso di requisiti, previsti dall'art. 8 (otto) e 9 (nove) del presente statuto. In caso contrario deve chiedere, tramite lettera raccomandata oppure posta elettronica certificata, la liquidazione delle quote.

In caso di pluralità di eredi non è ammesso il subentro e gli stessi hanno titolo per chiedere la liquidazione delle quote, con le medesime modalità previste dagli artt. 13 e 14 dello Statuto Sociale.

Gli eredi, per ottenere il rimborso delle quote, dovranno presentare atto notarile o atto sostitutivo di notorietà o altra idonea documentazione comprovante che essi sono gli aventi diritto alla riscossione.

Art.17 (Liquidazione della quota – termini di decadenza – limitazioni del rimborso – responsabilità dei soci cessati)

In caso di perdita della qualità di socio la liquidazione della quota avverrà, a favore degli aventi diritto, sulla base del valore nominale, ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale, ed al netto di eventuali posizioni debitorie del socio stesso esistenti, a qualsiasi titolo, nei confronti della cooperativa.

Il pagamento della quota liquidata deve avvenire entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui si è verificata la perdita della qualità di socio.

La mancata richiesta della liquidazione e del rimborso della quota entro cinque anni dalla data della perdita della qualità di socio farà venir meno, ex art. 2949 c.c., tale diritto, e la relativa quota verrà incamerata dalla Cooperativa.

Il socio che ha in corso un finanziamento garantito dalla Cooperativa non ha diritto, quali siano le circostanze di cui agli artt. 14 e 15, alla liquidazione della quota versata prima di aver estinto integralmente il proprio debito. In particolare, laddove il socio si sia reso inadempiente nei confronti della Cooperativa per qualsiasi motivo, la stessa tratterà la quota sociale del socio uscente e ogni altra somma depositata presso la Cooperativa, fino alla concorrenza di ogni propria ragione di credito.

Per quanto attiene la responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi si applica l'art. 2536 codice civile.

TITOLO IV

ORGANI SOCIALI

Art. 18 (Organi sociali)

Gli organi sociali della società sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio Sindacale.

Art.19 (Intervento e voto nelle assemblee)

L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni.

Ciascun socio ha diritto ad un voto qualunque sia l'ammontare della quota posseduta.

I soci possono farsi rappresentare soltanto da altri soci. Ciascun socio può rappresentare solo un altro socio.

Le deleghe devono avere forma scritta ed essere accompagnate da un documento d'identità del delegante. Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare dal coniuge, o dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo grado che collaborano all'impresa. Il socio persona giuridica interviene in persona del legale rappresentante oppure in persona di altro soggetto formalmente procurato.

La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla cooperativa.

Il voto non può essere delegato agli amministratori, ai sindaci, ai dipendenti della cooperativa e agli altri soggetti indicati nell'articolo 2372, comma 5, del codice civile.

Art.20 (Assemblea Ordinaria)


L'assemblea ordinaria deve essere convocata dall'organo amministrativo, almeno una volta l'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

In considerazione dello svolgimento di assemblee separate, di accertamenti complessi relativi alle posizioni mutualistiche di un numero elevato di soci, ovvero di altre particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto proprio della società l'organo amministrativo può deliberare l'utilizzo, da motivare nella relazione annuale, del maggior termine di 180 (centottanta) giorni entro cui convocare l'assemblea dei soci.

L'Assemblea Ordinaria:

- nomina, previa determinazione del loro numero, gli amministratori;
- revoca gli amministratori;
- nomina i sindaci ed il presidente del collegio sindacale;
- nomina l'eventuale presidente onorario;
- determina il compenso degli amministratori e dei sindaci;
- delibera il conferimento dell'incarico di certificazione di bilancio ad una società di revisione ove ciò sia obbligatorio per legge;
- approva con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria, eventuali regolamenti;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge alla sua competenza.

I soci, che rappresentano almeno un decimo dei voti, possono chiedere per iscritto la convocazione dell'assemblea per la trattazione di determinati argomenti. L'organo amministrativo deve convocare l'assemblea entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricezione della richiesta.



Angela
Beltrami

Art. 21 (Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria è convocata dall'organo amministrativo, ai sensi dell'articolo 2365 c.c. per deliberare su tutti gli argomenti ad essa riservati dalla Legge.

Sono demandate dall'assemblea straordinaria l'introduzione e la soppressione delle clausole statutarie che prevedono i divieti relativi alla distribuzione di dividendi, ed alla distribuzione di riserve nonché l'obbligo di devoluzione del patrimonio della cooperativa nel caso di liquidazione.

Art. 22 (Convocazione delle Assemblee)

L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, deve essere convocata, presso la sede sociale o in altro luogo purché nella regione Lombardia, con avviso contenente l'elenco degli argomenti da trattare, il luogo e l'ora dell'adunanza.

La convocazione deve essere effettuata almeno 8 (otto) giorni prima della data stabilita per la riunione in uno dei seguenti modi:

- pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;
- pubblicazione in alternativa sul quotidiano "La Provincia di Lecco", sul quotidiano "Il Giorno" oppure su altro quotidiano di rilevanza nazionale
- invio missive raccomandate ai singoli soci.

Nell'avviso di convocazione potrà essere indicata anche la data della seconda convocazione che non potrà aver luogo nello stesso giorno della prima.

Art.23 (Presidente e verbalizzazione)

L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in sua assenza, da uno dei due Vice Presidenti in ordine di anzianità e in assenza da persona eletta dall'assemblea, a maggioranza relativa dei voti.

L'assemblea nomina il segretario che può essere anche persona estranea alla società e, ove occorra due scrutatori.

Nel caso di assemblea straordinaria o comunque ogni qual volta il presidente lo ritenga opportuno, la funzione di Segretario deve essere svolta da un notaio.

Le deliberazioni devono essere fatte constare da verbale firmato dal presidente e dal segretario, redatto senza ritardo ai sensi dell'articolo 2375 c.c.

Art.24 (Maggioranze e votazioni assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita:

- in prima convocazione: con la presenza, in proprio o per delega, della metà più uno dei voti spettanti ai soci della cooperativa. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei soci presenti e/o rappresentati;
- in seconda convocazione: qualunque sia il numero dei voti spettanti ai soci presenti e/o rappresentati. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei voti dei soci presenti e/o rappresentati.

La quota propria, proveniente dall'imputazione a capitale di contributi ai sensi dell'articolo 1 comma 881 legge 296 del 27/12/2006 non è computata nel quorum richiesto per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea.

Nelle elezioni delle cariche sociali risultano nominati coloro che riportano un maggior numero di voti.

In caso di parità di voti risulta eletto il socio iscritto da più tempo alla

cooperativa.

Art.25 (Maggioranze e votazioni assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita;

- in prima convocazione: con la presenza, in proprio o per delega, dei due terzi dei voti spettanti ai soci alla cooperativa. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti che costituiscono almeno due terzi dei soci presenti e/o rappresentati;

- in seconda convocazione: qualunque sia il numero dei voti spettanti ai soci presenti e/o rappresentati. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei voti dei soci presenti e/o rappresentati.

La quota propria, proveniente dall'imputazione a capitale di contributi ai sensi dell'articolo 1 comma 881 legge 296 del 27/12/2006 non è computata nel quorum richiesto per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea.

Art. 26 (Assemblee successive alla seconda)

Alla eventuale convocazione dell'assemblea dei soci successiva alla seconda si applicano le disposizioni previste per l'assemblea ordinaria e straordinaria in seconda convocazione.

Art.27 (Votazioni)

Le votazioni, di norma vengono effettuate per alzata di mano, con prova e controprova.

L'assemblea può decidere, con la maggioranza dei voti presenti, che le votazioni avvengano per voto segreto.

La quota propria, proveniente dall'imputazione a capitale di contributi ai sensi dell'articolo 1 comma 881 legge 296 del 27/12/2006 non è computata nel quorum richiesto per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea.

Art.28 (Assemblee separate)

Le assemblee separate dovranno essere convocate quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 2540 del c.c..

Le assemblee separate potranno inoltre essere convocate quando l'organo amministrativo lo ritenga necessario in relazione alla distribuzione territoriale dei soci, o alla materia da trattare o in presenza di particolari categorie di soci.

Esse provvedono alla nomina dei delegati che partecipano all'assemblea generale, quali portatori dei voti espressi dalle singole assemblee separate.

Alle assemblee separate si applicano le norme stabilite per le assemblee in ordine alla convocazione, alla validità della costituzione e delle deliberazioni, salvo quanto stabilito nei seguenti commi.


Le assemblee separate:

- sono convocate con lo stesso avviso e con lo stesso ordine del giorno dell'assemblea generale. Qualora si tratti di assemblee territoriali il luogo dell'adunanza deve essere fissato in un comune del territorio interessato;

- possono svolgersi in date differenti tra loro, purchè tutte con un anticipo di almeno 8 (otto) giorni rispetto alla data della prima convocazione dell'assemblea generale;

- sono validamente costituite o deliberano con le stesse maggioranze per le assemblee dei soci;

- sono presiedute dal presidente del consiglio di amministrazione, o da un vice presidente o da un membro del consiglio di amministrazione più



Delegati Angelo De Rosa

anziano o, in mancanza, da altro soggetto eletto dall'assemblea stessa.

Le assemblee separate deliberano su ciascuno degli argomenti posti all'ordine del giorno e, per ciascuno di essi, provvedono alla nomina dei delegati e/o dei loro supplenti, che devono essere soci della cooperativa.

La nomina dei delegati avviene con le stesse modalità previste per la nomina degli amministratori: i delegati saranno portatori, nell'assemblea generale, della totalità dei voti favorevoli, contrari e astenuti, espressi dai soci partecipanti in proprio o per delega all'assemblea separata.

Nella nomina dei delegati devono essere rappresentate proporzionalmente anche le minoranze espresse dall'assemblea separata.

Ciascun delegato non può rappresentare più di 5 (cinque) voti o frazione.

Per le nomine alle cariche sociali i delegati sono portatori in assemblea generale dei voti riportati da ciascun candidato.

Non può essere nominato delegato il socio che ricopre cariche nell'ambito della cooperativa o che ne sia dipendente.

Il verbale di ogni singola assemblea separata dovrà essere redatto e sottoscritto tempestivamente dal presidente dell'assemblea e dal segretario e trasmesso all'organo amministrativo per la trascrizione nel libro verbali delle assemblee. All'assemblea generale possono assistere anche i soci che abbiano preso parte alle assemblee separate. Non spetta a loro diritto di intervento e di voto.

Le delibere delle assemblee separate non possono essere autonomamente impugnate.

Per l'impugnazione delle assemblee in generale si applica il comma 5 dell'art 2540 c.c..

Art.29 (Consiglio di Amministrazione)

La cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri pari a 9 (nove), eletti tra i soci imprese individuali o mandatarî di soci imprese costituite in forma societaria o tra rappresentanti dell'Associazione di categoria di riferimento dei soci o tra i soci liberi professionisti.

In deroga al precedente comma, la nomina fino ad un numero massimo di 3 (tre) amministratori, fermo restando la riserva in favore dell'assemblea per la nomina della maggioranza degli amministratori, può essere attribuita agli enti pubblici che abbiano concesso contributi alla cooperativa, scelti anche fra i non soci, ai sensi dell'articolo 2542, ultimo comma codice civile.

Ai sensi e nei limiti di cui all'art.2468, III comma del codice civile, un terzo degli amministratori sarà scelto su indicazione di Confcommercio Lecco in presenza del requisito della sua qualità di socio della Cooperativa.

Alla determinazione del numero degli amministratori, di cui al comma precedente e nei limiti indicati, provvede l'assemblea.

I componenti il Consiglio di Amministrazione durano in carica 3 (tre) esercizi, fermo restando la rotazione di cui al successivo comma, e sono rieleggibili.

Il Consiglio di amministrazione si rinnova per un terzo dei suoi componenti in ogni esercizio, fermo restando quanto stabilito al precedente terzo comma del presente articolo.

A tale riguardo, nei casi in cui la scadenza dei consiglieri non possa essere determinata in base all'anzianità di carica, si procede per sorteggio.

Nel caso di dimissioni o decadenza di uno o più amministratori il Consiglio

può completarsi a norma dell'art. 2386 Codice Civile. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea decade l'intero Consiglio di Amministrazione. Gli Amministratori decaduti devono pertanto convocare, senza indugio, l'assemblea perché provveda alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

In caso di inerzia o ritardo le formalità per la convocazione d'urgenza dell'assemblea vengono assunte dal Collegio Sindacale.

L'assemblea determina l'eventuale compenso del Consiglio di Amministrazione.

Agli amministratori compete, in ogni caso il rimborso delle spese sostenute in ragione dello svolgimento dell'incarico.

Il Consiglio, nella sua prima riunione, provvede alla nomina del presidente e di uno o più vicepresidenti.

Essi restano in carica fino alla prossima scadenza del proprio mandato di consiglieri.

I Consiglieri devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità stabiliti dalla legge; qualora vengano meno tali requisiti decadono dalla carica.

Art. 30 (Poteri)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri e può quindi compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto di quelli che per disposizioni di Legge o di statuto sono riservati all'assemblea.


Il Consiglio di Amministrazione può, a titolo esemplificativo e non tassativo:

- accettare i nuovi soci;
- deliberare il recesso e l'esclusione di soci;
- stipulare convenzioni per la concessione di prestiti o crediti ai propri soci, fissando i limiti della garanzia ed ogni altra clausola o pattuizione volta a realizzare i fini per cui la cooperativa si è costituita;
- deliberare il rilascio di garanzie nell'ambito delle convenzioni stipulate e del regolamento;
- fissare annualmente l'importo della tassa di ammissione dei nuovi soci, che resterà immutata sino a nuova deliberazione;
- dispensare per i casi particolari, dal versamento della tassa di ammissione;
- nominare il direttore, scegliendolo anche tra persone estranee alla cooperativa, determinandone attribuzioni e poteri; il direttore così nominato, partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione o del comitato esecutivo (di cui infra) senza diritto di voto;
- sottoscrivere azioni ed obbligazioni di cooperative, di consorzi o società, in conformità agli scopi sociali.

Il consiglio di amministrazione può delegare parte dei poteri ad uno o più consiglieri o a un comitato esecutivo, composto da non più di 5 (cinque) membri scelti esclusivamente tra i componenti il consiglio di amministrazione. Del comitato esecutivo fanno parte di diritto il presidente ed i vice presidenti.

Il consiglio di amministrazione potrà inoltre delegare parte dei propri poteri ovvero affidare incarichi speciali ad uno o più dei suoi componenti.

Non possono essere delegate le materie previste dall'art. 2381, 4 comma



Angelo
Belgio

c.c., né i poteri in materia di ammissione, recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Potrà essere delegato al comitato esecutivo la valutazione delle richieste di finanziamento ed il conseguente rilascio della garanzia nei limiti previsti dalle convenzioni in atto e dal regolamento approvato in sede di assemblea ordinaria.

Il Direttore del Fondo di Garanzia risponde direttamente al Presidente ed al Consiglio di Amministrazione, è il responsabile dell'attività organizzativa, del regolare funzionamento degli uffici, della conservazione dei documenti e della gestione del personale. Nell'ambito delle deliberazioni assunte dagli organi statutari e secondo le direttive impartite dal Presidente e/o dal Consiglio di Amministrazione sottoscrive tutti gli atti amministrativi nei limiti delle deleghe e dei poteri attribuitigli dal Consiglio di Amministrazione. Coadiuvata, inoltre, il Presidente e gli Organi Collegiali nell'espletamento del loro mandato. Partecipa alle riunioni degli stessi Organi a titolo consultivo, assumendone le funzioni di Segretario quando tale compito non sia espressamente attribuito ad un notaio o ad un delegato del Consiglio di Amministrazione.

Art.31 (Convocazione e delibere)

Il consiglio di amministrazione è convocato, dal presidente, sia nella sede sociale, sia in altra sede, o se ritenuto opportuno, in modalità di Video conferenza o per teleconferenza o per mezzo di simili tecnologie, ma subordinatamente alla condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di poter intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti, e con la precisazione che, verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi presiede la riunione e dove pure deve trovarsi il segretario.

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che se ne presenti l'opportunità o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri o dal collegio sindacale.

La convocazione deve essere inviata almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione, con avviso spedito con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

Nei casi di urgenza il termine può essere ridotto a 24 (ventiquattro) ore.

Le riunioni totalitarie del consiglio di amministrazione, tenute con la presenza dell'intero collegio sindacale, sono valide anche senza preventiva convocazione.

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal Presidente, in sua mancanza da uno dei due Vice Presidenti in ordine di anzianità, in caso di assenza od impedimento del presidente o dei vice presidenti la riunione è presieduta dal consigliere più anziano di età.

Il consiglio di amministrazione nomina un segretario scegliendo anche al di fuori dei propri componenti.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese con la maggioranza assoluta dei presenti.

Le votazioni, salvo diversa esplicita richiesta, sono palesi.

A parità di voto, nelle votazioni palesi, prevale il voto di chi presiede la seduta.

I verbali delle riunioni sono trascritti nell'apposito libro e vengono sottoscritti da chi ha presieduto l'adunanza e da chi ha avuto la mansione di segretario.

Art.32 (Presidente)

Il presidente del consiglio di amministrazione o il vice presidente che lo sostituisce per assenza o impedimento ha la rappresentanza legale e la firma sociale.

Egli è pertanto autorizzato a riscuotere somme da pubblica amministrazione, enti finanziari, istituti di credito e privati, qualunque sia l'ammontare e la causale, rilasciandone quietanza liberatoria.

Egli ha la facoltà, di stare in giudizio nelle liti attive e passive, di nominare avvocati e procuratori davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque caso di giurisdizione; può anche effettuare compromessi e transazioni nei limiti del mandato conferitogli dal consiglio di amministrazione.

Egli ha pure la facoltà di rappresentare la cooperativa nelle assemblee e nei consigli di amministrazione della società od enti partecipati, esercitandovi il diritto di voto.

Art. 33 (presidente onorario)

L'assemblea ordinaria dei soci può nominare un presidente onorario, scegliendo tra i soci e gli ex soci che abbiano con la loro attività in favore della cooperativa contribuito in modo rilevante allo sviluppo.

Il presidente onorario può partecipare alle riunioni del consiglio di amministrazione senza diritto di voto.

Art. 34 (Collegio sindacale)

Il Collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea.

Almeno un membro effettivo e uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti al registro dei revisori legali.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci possono essere scelti anche tra non soci.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.


I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa.

Il compenso annuale dei sindaci deve essere determinato dall'assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio. In mancanza si applica la normativa di riferimento per la determinazione dei compensi professionali relativi a tale tipologia di incarico.

I componenti il Collegio Sindacale devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente al momento della nomina ed hanno tutti i compiti e doveri stabiliti dalla legge.

Nella relazione al bilancio il collegio sindacale deve indicare quanto richiesto dall'art. 2545 Cod.Civ., in ordine al carattere mutualistico della società.

Oltre alla funzione di vigilanza prevista dall'art. 2403 c.c., il Collegio Sindacale, qualora sia composto integralmente da revisori contabili, può



esercitare altresì la revisione legale dei conti prevista dall'art.2409 bis codice civile.

Qualora, invece, il Collegio Sindacale non sia costituito integralmente da revisori contabili, o in ogni caso qualora lo deliberi l'Assemblea dei soci, la funzione di revisione legale dei conti è affidata ad un revisore contabile o ad una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, ai sensi dell'art.2409 bis codice civile.

Art.35 (causa dell'ineleggibilità)

Non sono eleggibili alla carica di sindaci o, se eletti, decadono dall'ufficio, i parenti e gli affini degli amministratori entro il quarto grado e coloro i quali hanno nella cooperativa un rapporto continuativo di prestazione di opera retribuita.

TITOLO V

PATRIMONIO NETTO – BILANCIO

Art.36 (Patrimonio Netto)

Il patrimonio netto, comprensivo dei fondi rischi, non può essere inferiore a Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00), come previsto dal comma 14 dell'art. 13 D.L. 269/2003 del 30/09/2003, ed è così costituito.

- dal capitale sociale variabile ed illimitato;
- dal capitale sociale formato mediante imputazione dei contributi ai sensi dell' articolo 1 comma 881 legge 296 del 29/12/2006
- dalla riserva formata dai soprapprezzi versati;
- dalle riserve indivisibili, compresa la riserva legale, formate con gli utili di gestione
- dagli utili d'esercizio portati a nuovo
- da ogni altra riserva costituita per obbligo di legge, del presente statuto o dei regolamenti;
- dalle riserve o fondi rischi comunque costituiti o denominati.

Art.37 (Esercizio sociale – Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il consiglio di amministrazione, provvede alla redazione del bilancio nei termini e nelle forme di legge.

La relazione degli amministratori deve indicare specificatamente, ai sensi dell'articolo 2545 c.c., i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativistico della società.

Gli utili risultanti dal bilancio dovranno essere destinati secondo le deliberazioni dell'assemblea su proposta del consiglio di amministrazione, fatta salva la quota destinata a riserva legale indivisibile, nella misura prevista dalla legge.

E' in ogni caso vietata la distribuzione di utili ai soci.

Le riserve, in ogni caso, non possono essere ripartite tra i soci sia durante la vita della società sia all'atto del suo scioglimento.

Le riserve di qualsiasi natura ed origine e la parte del capitale formatasi ai sensi dell'articolo 1, comma 881 legge 296 del 29/12/2006 non possono, in ogni caso, essere ripartite tra i soci sia durante la vita della società sia all'atto del suo scioglimento.

TITOLO VI

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 38 (Scioglimento e liquidazione)



L'assemblea straordinaria che delibera lo scioglimento e la messa in liquidazione della società, deve provvedere alla nomina del liquidatore o dei liquidatori, determinandone i poteri.

Il patrimonio della società che risulta disponibile al termine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività e previa deduzione del capitale versato, deve essere devoluto al fondo di garanzia interconsortile al quale la cooperativa aderisce o in mancanza al ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 13 comma 23 del D.L. 30/09/03 n. 269 convertito con modificazioni dalla legge 24/11/2003 n. 236

Art. 39 (Norme applicabili)

Ove non diversamente stabilito dal presente statuto si applicano le norme di legge di cui al titolo VI capo I, sezione 1 del c.c. e all'art. 13 del 30/09/03 n. 269 convertito con modificazioni dalla legge 24/11/03 n. 326.

Art. 40 (Clausola compromissoria)

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, ai sensi degli artt. 838-bis e seguenti c.p.c., dovrà essere risolta da un singolo arbitro nominato dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati competente territorialmente in base alla sede sociale entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso di mancata nomina nei termini vi provvederà il Presidente del Tribunale territorialmente competente in base alla sede della società.

La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere in via rituale secondo diritto entro novanta giorni che decorrono dalla data di accettazione della propria nomina. Il lodo sarà appellabile.

Le statuizioni del lodo sono vincolanti per la società e l'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Sono soggette ad arbitrato ai sensi del presente articolo anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e componenti dell'Organo di controllo ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Salvo quanto previsto dall'art. 818 c.p.c., in caso di devoluzione in arbitrato di controversie aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari, all'arbitro compete il potere di disporre con ordinanza reclamabile ai sensi dell'art. 818-bis c.p.c., la sospensione dell'efficacia della delibera.

La domanda di arbitrato proposta dalla società o in suo confronto è depositata presso il Registro delle Imprese competente ed è accessibile ai soci.

I dispositivi dell'ordinanza di sospensione e del lodo che decide sull'impugnazione devono essere iscritti, a cura degli amministratori, nel Registro delle Imprese competente.

Per quanto qui non disciplinato si rinvia alle disposizioni di legge in materia.

Le modifiche della presente clausola compromissoria, devono essere approvate con delibera dei soci con un voto rappresentante almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i novanta giorni successivi esercitare il diritto di recesso.

Belgh Angel

